

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2577

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BETTONI BRANDANI, MASCIANI, BAIO
DOSSI, CARELLA, DI GIROLAMO, LIGUORI, LONGHI e TONINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 2003

Interventi finanziari per la formazione dei medici specialisti

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende riconoscere che la funzione di formazione dei medici specialisti costituisce una risorsa preziosa per la stessa funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Tale risorsa non si configura come una mera opportunità intellettuale o professionale, ma rappresenta un elemento molto concreto e spesso indispensabile per la quotidianità del sistema, a cui va data visibilità, diritti e connessi doveri, in modo del tutto trasparente.

Infatti, già in base al Titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (che attua la direttiva 93/16/CEE e successive modificazioni in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli) viene attuata una programmazione annuale del numero degli specialisti da formare in relazione alle specifiche esigenze sanitarie delle regioni e all'analisi della situazione occupazionale, nonché viene altrettanto normato (articolo 37, comma 1) il rapporto in essere del medico durante la formazione specialistica con la scuola universitaria che lo accoglie, tramite uno specifico contratto annuale di formazione e lavoro.

Inoltre, in base all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, viene sancito che per «soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le università e le regioni stipulano specifici protocolli di

intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione.».

Ne consegue che spetterà a tali protocolli definire le modalità di espletamento di tale particolare periodo di studio e tirocinio e di specificare il particolare contratto di formazione e lavoro, regolando il trattamento economico e normativo correlato, quale è previsto dalla normativa nazionale per i contratti di lavoro a tempo determinato. Ne deriva ancora che il finanziamento annuale di questi accordi dovrà essere considerato in sede di determinazione del fabbisogno annuale del Servizio sanitario nazionale con onere a carico delle regioni e dello Stato.

Tale soluzione non è stata trovata nel corso della discussione per la legge finanziaria per il 2003 - legge 27 dicembre 2002, n. 289 -, per cui il Governo, nel tentativo di rispondere alle proteste dei medici specialisti e alle richieste dell'opposizione, ha esclusivamente disposto con l'articolo 53 della finanziaria che agli stessi venisse attribuito, in caso di concorsi, l'identico punteggio dato al lavoro medico dipendente, accettando altresì un ordine del giorno che lo impegnava a finanziare la copertura del decreto legislativo n. 368 del 1999.

Il presente disegno di legge si propone di dare l'occasione al Governo e al Parlamento di onorare questo impegno assunto con i medici specializzandi tramite un articolato di legge che definisce l'adeguata copertura finanziaria del decreto legislativo n. 368 del 1999.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 2003 è autorizzato un aumento del Fondo sanitario nazionale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 destinato al finanziamento della formazione dei medici specialisti, di cui al Titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, in materia di attuazione della direttiva 93/16/CEE per la libera circolazione dei medici.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

